

Tenuta dei fascicoli personali per i giudici di pace.

(Delibera del 30 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio,

delibera

di approvare la seguente circolare:

Premessa

A poco più di un anno dall'approvazione della nuova circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati ordinari, si è ritenuto opportuno disciplinare organicamente la materia con riferimento alla diversa figura del giudice di pace, tenendo conto della specificità da un punto di vista ordinamentale di questa figura di magistrato onorario, non potendosi applicare in via diretta la normativa dedicata ai magistrati ordinari.

Va infatti ricordato quanto affermato nella sentenza n. 60 del 2006 della Corte Costituzionale la quale, nell'analizzare il regime delle incompatibilità dei giudici di pace rispetto allo svolgimento da parte di un congiunto di attività professionale per imprese di assicurazione, ha espressamente rilevato che *«la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza invocato dal giudice remittente... Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico»*.

E' comunque possibile seguire la falsariga di quella disciplina, sia pure semplificandola ed adattandola alle peculiarità del giudice di pace.

Una prima indicazione di principio è stata quella di escludere la necessità di tenere una copia del fascicolo personale presso il Consiglio superiore della magistratura, in favore di una scelta di decentramento, individuando nella Corte d'appello del distretto in cui ha sede la Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri l'ufficio depositario e nel Consiglio giudiziario l'organo che gestisce la tenuta di tale fascicolo. Solo in caso di dissenso dell'interessato, sarà possibile rivolgersi, in seconda istanza, al Consiglio superiore (art. 6, comma 3).

Una copia del fascicolo sarà tenuta anche presso il Tribunale del circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato onorario e presso l'ufficio di appartenenza del giudice di pace: ciò consentirà a tutti gli organi ed ai soggetti competenti ad esprimere valutazioni sull'attività del magistrato di provvedere con la massima celerità.

E' opportuno segnalare che l'identità del contenuto dei diversi fascicoli personali è concretamente assicurata dalle disposizioni le quali prevedono che dell'inserimento o dell'eliminazione degli atti nel fascicolo personale venga data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento, quale che sia il soggetto proponente (cfr. art. 6, comma 4).

L'elenco dei provvedimenti da ricomprendere nel fascicolo personale è stato formulato tenendo conto delle fasi principali e dei momenti principali della attività del magistrato onorario; la previsione dell'art. 3, comma 3, lettera d), costituisce comunque valvola di chiusura del sistema, consentendo l'inserimento di "ogni titolo, atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato onorario".

L'art. 5 pone il divieto di inserimento nel fascicolo personale di atti meramente elogiativi. Di questi, invero, si potrà tenere esclusivamente conto ai fini della formulazione dei pareri, ove

contengano elementi rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria e potranno essere allegati dall'interessato alle istanze di conferma unitamente ad eventuale autorelazione.

L'art. 6 stabilisce il modello procedimentale da seguire per l'inserimento e l'eliminazione degli atti dai fascicoli personali.

In ordine all'inserimento o eliminazione di atti, l'iniziativa può essere presa dall'interessato, dal Consiglio giudiziario d'ufficio (anche su sollecitazione del Presidente della Corte d'appello), oppure dall'Ottava commissione del Consiglio superiore, dal dirigente dell'ufficio di appartenenza o dal dirigente dell'ufficio che esercita la sorveglianza sul giudice di pace (Presidente del Tribunale nel circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato).

In ogni caso è riconosciuto al magistrato interessato la facoltà, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di inserimento o eliminazione, di presentare ricorso motivato al Consiglio superiore per una decisione di secondo grado.

L'eliminazione, in ogni caso, verrà eseguita mediante stralcio dell'atto o del documento ed inserimento della deliberazione del Consiglio superiore, i cui estremi dovranno essere annotati a margine dell'indice del fascicolo personale.

Quanto all'accesso agli atti del fascicolo personale, sono stati individuati tutti i soggetti legittimati alla consultazione del fascicolo, previa eventuale estrazione di copia degli atti, evitando di formalizzare un procedura burocratica, allo scopo di garantire quella immediatezza nella consultazione degli atti funzionale alla celerità dell'azione amministrativa. Sono però tassativamente indicati i soggetti a cui è consentito tale accesso, individuati nel diretto interessato, nei singoli componenti dell'Ottava commissione del Consiglio superiore della magistratura, nei singoli componenti della Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri, nel Presidente del Tribunale del circondario dove ricade la sede dell'ufficio in cui presta o ha prestato servizio il giudice di pace e nel Coordinatore dell'ufficio in cui il giudice di pace svolge oppure ha svolto le proprie funzioni.

Peraltro, per evidenti ragioni di tutela dei diritti di riservatezza e per possibili esigenze di sicurezza, solo il magistrato interessato ha un diritto di accesso incondizionato; gli altri soggetti possono accedere solo ove alleghino di agire nell'esercizio delle proprie competenze.

Con disposizione di chiusura (art. 8), si è stabilito che la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali avvengono sotto la vigilanza del Consiglio giudiziario competente; la materiale conservazione dei fascicoli avverrà invece sotto la responsabilità, rispettivamente, del Presidente della Corte d'appello, del Presidente del Tribunale e del Coordinatore dell'ufficio di appartenenza del giudice di pace, che potranno in ogni caso a loro volta designare un funzionario responsabile.

CIRCOLARE

SULLA TENUTA DEI FASCICOLI PERSONALI DEI GIUDICI DI PACE

Art. 1

1. Per ogni giudice di pace è tenuto un fascicolo personale, ove possibile in formato elettronico, presso la Corte di appello del distretto in cui ha sede la Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e presso il Tribunale del circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato onorario. Altro fascicolo è tenuto presso l'ufficio di appartenenza del giudice di pace.

2. In occasione del trasferimento del giudice di pace le tre copie dei fascicoli saranno trasmessi senza ritardo agli organi competenti, secondo i criteri sopra indicati.

Art. 2

1. La tenuta dei fascicoli personali dei giudici di pace, assolvendo alle funzioni di garanzia per gli interessati e di conoscenza, è strumentale all'attuazione dei principi di buona amministrazione.

2. In ciascun fascicolo personale è tenuto un indice degli atti e documenti in esso contenuti, aggiornato in occasione di ogni inserimento.

3. Gli atti e i documenti sono ordinati in riferimento ai diversi aspetti attinenti al rapporto di servizio ed al servizio prestato dal giudice di pace, mediante suddivisione in apposite ripartizioni o cartelle.

Art. 3

1. Nel fascicolo personale del giudice di pace sono automaticamente inseriti:

a) i provvedimenti relativi all'ammissione al tirocinio, alla nomina, alla conferma nell'incarico e, in genere, sullo stato del magistrato onorario, unitamente ai relativi verbali di giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni;

b) i documenti (in copia) prodotti od acquisiti in occasione della presentazione delle domande di ammissione al tirocinio e nomina o di conferma;

c) gli attestati di partecipazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio superiore della magistratura ed ai corsi decentrati organizzati dalle Commissioni per la formazione della magistratura onoraria presso le Corti di appello;

d) tutti i pareri, con i relativi allegati, compresi tutti i rapporti dei capi degli uffici, redatti in occasione del tirocinio, della nomina e delle conferme, o comunque richiesti dal Consiglio superiore della magistratura, e le eventuali osservazioni ed auto-relazioni dell'interessato;

e) le delibere di trasferimento di sede di servizio e di attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace;

f) le sentenze di condanna ed i provvedimenti cautelari in materia disciplinare e penale, salva l'automatica eliminazione dal fascicolo in caso di successivo annullamento o riforma;

g) le segnalazioni del giudice di pace inviate, nella sua qualità di coordinatore dell'ufficio, al Presidente della Corte di appello e le relative delibere del Consiglio superiore della magistratura concernenti le proposte di formazione e di variazione delle tabelle di composizione dell'ufficio del giudice di pace;

h) i provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace.

2. Sono, altresì, automaticamente inseriti i seguenti atti:

a) le relazioni dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia sulle ispezioni eseguite presso gli uffici del giudice di pace, per le parti relative all'attività svolta dal magistrato onorario anche in comparazione con quella degli altri giudici dell'ufficio;

b) i provvedimenti di archiviazione adottati dal Presidente della Corte di appello, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5, del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198, e dal Consiglio giudiziario, ai sensi del Capo V della circolare consiliare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, in ordine ad esposti, rapporti e segnalazioni riguardanti il giudice di pace, unitamente ai relativi atti e documenti.

3. Sono, inoltre, inseriti o richiamati, a seguito di deliberazione del Consiglio giudiziario competente, assunta garantendo all'interessato - quando non sia istante - la possibilità di formulare le sue osservazioni al riguardo:

a) i verbali degli eventuali accertamenti istruttori effettuati dalla Commissione e dal Consiglio in occasione dell'ammissione al tirocinio e nomina, della conferma e delle pratiche che riguardano il servizio di giudice di pace;

b) dopo l'esaurimento del relativo procedimento, le deliberazioni del Consiglio e gli atti delle procedure che riguardino comunque il giudice di pace ed attengano a fatti o comportamenti rilevanti per le successive valutazioni;

c) i verbali di audizione del magistrato e le istanze, memorie e osservazioni da lui provenienti;

d) ogni titolo, atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato onorario.

Art. 4

1. Il Consiglio superiore e i dirigenti degli uffici in possesso di atti da inserire nei fascicoli personali, li inviano al Consiglio giudiziario senza ritardo.

Art. 5

1. Non possono essere inseriti nei fascicoli personali atti meramente elogiativi.

Art. 6

1. Il giudice di pace può richiedere l'inserimento, in tutti i fascicoli personali che lo riguardano, di ogni atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti riguardo alla sua professionalità. Inoltre egli può richiedere l'eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale, quando l'inserimento sia avvenuto in violazione delle previsioni della presente circolare.

2. L'inserimento e l'eliminazione di un atto dal fascicolo personale sono deliberati dal Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'interessato può comunque ricorrere al Consiglio superiore della magistratura entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio giudiziario.

3. Il Consiglio giudiziario, in tutti i casi in cui disponga l'inserimento di un atto, provvederà a dare comunicazione dell'avvenuto inserimento (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato previsti dall'art. 8 della presente circolare, ai fini dell'analogo adempimento.

4. L'eliminazione viene eseguita mediante stralcio dell'atto o del documento ed inserimento della deliberazione del Consiglio giudiziario. Gli estremi della delibera sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale. Dell'avvenuta eliminazione viene data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

Art. 7

1. Il giudice di pace può prendere visione e chiedere copia dell'indice e degli atti inseriti o richiamati nel suo fascicolo personale.

2. Legittimati ad accedere all'indice ed agli atti inseriti o richiamati in un fascicolo personale sono anche i singoli componenti dell'Ottava commissione del Consiglio superiore della magistratura, i singoli componenti della Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri, il Presidente del Tribunale del circondario dove ricade la sede dell'ufficio in cui presta o ha prestato servizio il giudice di pace, il Coordinatore dell'ufficio in cui il giudice di pace svolge oppure ha svolto le proprie funzioni.

3. Nessun altro soggetto è legittimato a prendere visione né a chiedere il rilascio di copia dei predetti atti e documenti.

Art. 8

1. La tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali dei giudici di pace avvengono sotto la vigilanza del Consiglio giudiziario competente. La conservazione dei fascicoli avviene sotto la responsabilità, rispettivamente, del Presidente della Corte d'appello, del Presidente del Tribunale e del Coordinatore dell'ufficio di appartenenza del giudice di pace."